



Roma,

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia

Prot. n.

Ufficio Coordinamento Legislativo

Rif. Prot. Entrata n. /2022

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Risposta a nota n.

**OGGETTO:** AC 643-bis. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Emendamenti approvati.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si segnala quanto segue, elencando le criticità rilevate per tipologia.

**STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE**

**Emendamento 146.020**

La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 450 mln nel 2023. Pertanto, parere contrario. L'emendamento va stralciato.

Il comma 1 integra il contributo di 600 mln attribuito nel 2021 dall'art. 52, comma 1, del DL n. 73 del 2021 agli enti locali che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021 devono ripianare in 10 esercizi il disavanzo determinato dalla ricostituzione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL) effettuata in sede di rendiconto 2019, e che presentano un'incidenza del disavanzo da FAL superiore al 10% rispetto alle entrate correnti.

A tal fine, la norma destina a tali enti ulteriori 400 mln di contributo nel 2023, ampliando i beneficiari del contributo agli enti che presentano un'incidenza del disavanzo da FAL superiore al 2% rispetto alle entrate correnti, prevedendo altresì di riconoscere agli enti che non hanno beneficiato del contributo nel 2021 le risorse che avrebbero dovuto ricevere applicando i nuovi criteri di riparto.

A differenza di quanto previsto dal contributo del 2021, il comma 1 non prevede la sterilizzazione degli effetti dei contributi ricevuti dagli enti a vario titolo per il ripiano del disavanzo, anche anticipato, che potrebbero determinare una duplicazione di contributi, di importo superiore al disavanzo da ripianare. Il comma 2 attribuisce un contributo di 50 milioni nel 2023 agli enti locali che hanno ricevuto le anticipazioni di liquidità del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, devono restituire le anticipazioni in un arco temporale più breve di quello originario. Il contributo si aggiunge a quello di 22,6 mln previsto per il 2022 a favore dei medesimi enti dall'art. 27, comma 3, del DL n. 17 del 2022. A differenza di quanto previsto per il contributo del 2022, il comma 2 non esclude gli enti in dissesto finanziario o beneficiari di precedenti contributi.

Il contributo di cui al comma 2 è ripartito in proporzione ai maggiori oneri cui gli enti sono tenuti a seguito della citata sentenza, tenendo conto delle rate scadute nel triennio 2019-2021 e dei contributi ricevuti nel 2022 in attuazione dell'art. 27, comma 3, del DL n. 17 del 2022.

**Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, e al Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, la dotazione residua degli stessi sarà definita in sede di coordinamento tenuto conto delle determinazioni della Commissione V in sede di riesame degli emendamenti segnalati nella presente nota.**

## **RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

### **Emendamento 2.06**

Si rappresenta che dalla relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze emerge un profilo degli oneri differente da quello indicato nella copertura finanziaria.

**Pertanto, è necessaria la seguente riformulazione.**

*Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è **incrementato di 0,08 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030 ed è ridotto di 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,51 milioni di euro per ~~a decorrere dall'~~anno 2027, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 1,72 milioni di euro per l'anno 2029.***

### **Emendamento 4.1000,**

**Lettera I)** La disposizione, concernente l'ampliamento delle soglie di accesso al regime di cd. contabilità semplificata per le imprese minori, alla luce della relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze, comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente in relazione al passaggio al regime di cassa dei soggetti interessati.

Pertanto, sulla base della relazione tecnica pervenuta da Dipartimento delle finanze, **il "Conseguentemente" va modificato come evidenziato in grassetto:**

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;*

*il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;*

*allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:*

2023:

**CP: - 45.000.000;**

**CS: - 45.000.000.**

2024:

**CP: + 30.000.000;**

**CS: + 30.000.000.**

2025:

**CP: - 103.000.000;**

**CS: - 103.000.000.**

### **Emendamento 51.021**

Si rappresenta che dalla relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze emerge un profilo degli oneri differente da quello indicato nella copertura finanziaria.

**Pertanto, è necessaria la seguente riformulazione.**

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 ed è ~~integrato~~ **incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12,8 milioni di euro per l'anno 2034.***

### **Emendamento 51.1000 capoverso Art. 1 46-bis.**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il comma 2 come di seguito riportato:

“2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo **per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**”

### **Emendamento 56.05**

L'onere è **continuativo** tenuti conto che la misura è strutturale. Quindi la copertura deve essere riformulata correttamente a decorrere dal 2030

*Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:*

*Art. 56-bis.*

*(Modifiche ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: «15 per cento» sono inserite le seguenti: «, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,»;

b) al comma 357, dopo le parole: «pari ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023,».

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8.020.000 euro per il 2023, di 8.240.000 euro per il 2024, di 8.440.000 euro per il 2025, di 8.640.000 euro per il 2026, di 8.820.000 euro per il 2027, di 8.980.000 euro per il 2028, di 9.120.000 euro per il 2029 e di 9.260.000 euro annui a decorrere dal 2030.*

#### **Emendamento 57.024**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

“1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno ~~2023~~ **2024** .

*Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.”*

#### **Emendamento 57.015**

La proposta, introducendo l'articolo 57-bis, intende prevedere che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, prevedendo, altresì, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

*Al riguardo, si rappresenta che la proposta emendativa in esame prende a riferimento una platea di soggetti (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del DL n. 221/2021) che potrebbe differire da quella presa a riferimento nell'analoga norma di cui all'articolo 26, comma 2-bis del DL n. 18/2020 (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992).*

*La proposta comporta oneri di sostituzione del personale scolastico interessato dalla disposizione non quantificati in apposita relazione tecnica e privi della necessaria copertura finanziaria, pertanto si esprime **parere contrario**.*

*Si propone la seguente riformulazione assentibile:*

“1. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

**1-bis. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad euro 15.874.542 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

### **Emendamento 59.47**

La clausola di invarianza andrebbe riformulata come sotto evidenziato:

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni del presente comma nonché del 3-bis del presente articolo. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.***

### **Emendamento 59.60**

È necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria come di seguito riportato

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: all’articolo 3, comma 8, con le seguenti: all’articolo 3:*

1) al comma 1, lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento

della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle **disposizioni di cui ai** periodi dal secondo al quarto della lettera *b*) del comma 1. **Dalle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto della lettera *b*) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**»;*

3) al comma 8.

### **Emendamento 0.58.01000.86**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessaria l'integrazione in rosso al comma 2-bis

*2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. **Ai componenti del tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.***

### **Emendamento 64.13**

La disposizione, estendendo a taluni altri soggetti – peraltro non agevolmente individuabili quanto al tipo di mansioni svolte nei settori di riferimento - le disposizioni di ampliamento della disciplina del CPO introdotte dall'art. 64 del provvedimento potrebbe recare maggiori oneri privi di copertura. Pertanto, la norma va riformulata come segue:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili, entro i limiti stabiliti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 1 medesimo, anche alle attività lavorative di natura

occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1."

### **Emendamento 64.27**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

**"Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 2,37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"**

### **Emendamento 80.08.**

È necessaria la seguente riformulazione del comma 4, considerato che il riferimento temporale all'anno 2023 dell'intervento oggetto della disposizione è già contenuto al comma 2.

*"4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro ~~per l'anno 2023~~, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 3."*

### **Emendamento 81.44.**

Da riformulare per assicurare la necessaria copertura finanziaria. Il comma 2-quater, capoverso 14-quinquies va così riformulato:

*«14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il ~~31~~ 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 14-quater, entro il ~~31~~ 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

Inoltre, è opportuno inserire una sola volta la copertura finanziaria nel "Conseguentemente" trattandosi della medesima autorizzazione di spesa da ridurre. Riformulare come segue:

*Conseguentemente:*

*allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV2.6), apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

2024:

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

2025

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

*Fino al 2027.*

~~allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6), apportare le seguenti variazioni:~~

~~2023:~~

~~CP: -15.000.000;~~

~~CS: -15.000.000;~~

~~2024:~~

~~CP: -15.000.000;~~

~~CS: -15.000.000;~~

~~2025~~

~~CP: -15.000.000;~~

~~CS: -15.000.000.~~

~~*Fino al 2027*~~

### **Emendamento 91.01.**

*E' necessario espungere il comma 2 e riformulare la disposizione come segue:*

*“1. L'importo destinato all'attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.*”



~~2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa.~~

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

**Emendamento 92.026.**

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

Art. 97-bis.

*(Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del basso Lazio)*

1. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 1 e per l'erogazione dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede **mediante riduzione dell'autorizzazione a valere sulle risorse** di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

**Emendamento 98.12.**

Al fine di scongiurare l'insorgere di oneri privi di copertura, è necessario riformulare la lettera f) capoverso 7-bis, lettera a) come segue:

f) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e», le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari **anche superiori alle di almeno** trenta ore, **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente** e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in

moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.»;

### **Emendamento 101.041**

Borse di studio medici MMG – si rende necessaria l'integrazione di seguito riportata:

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. **Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**

### **Emendamento 101.042**

Ai fini dell'ulteriore corso, sono necessarie le seguenti modifiche in rosso al comma 1 e 2. Diversamente la disposizione risulterebbe scoperta in quanto non è prevista alcuna copertura per l'avvalimento soggetti di cui al comma 2.

Art. 101-bis.

*(Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)*

1. ~~È assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario~~ **E' istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare** la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici, **secondo i rispettivi ordinamenti; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei alle amministrazioni**

~~pubbliche, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.~~

### Emendamento 108.7

Al comma 1 lettera a) capoverso 357-bis effettuare la seguente riformulazione:

“357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. ~~Nell’anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nell’anno 2022.~~ Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.”

E’ necessario aggiungere alla fine del comma 3, il seguente periodo: “*Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*”

Inoltre, nell’attuale formulazione, per un mero errore materiale è stata abrogata un’autorizzazione di spesa inclusa del disegno di legge originario (*articolo 108*).

### Emendamento 110.040

L’emendamento risulta essere privo di copertura finanziaria per gli anni 2024 e 2025. È necessaria la seguente riformulazione:

*Dopo l’articolo 110, aggiungere il seguente:*

Art. 110-bis.

*(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa)*

1. Il contratto tra il Ministero **delle imprese e del made in Italy dello sviluppo economico** e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino al 31 dicembre **2023 2025**.

2. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l’anno 2023.

*Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per il 2023.*

### Emendamento 148.08

Gli oneri indicati al comma 2 risultano sovrastimati. Ai fini dell’ulteriore corso, sono necessarie pertanto le seguenti modifiche:

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 148-bis.

*(Assunzione di personale per le esigenze del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione **straordinaria**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale **da destinare al del** Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, **da inquadrare nell'area dei Funzionari, posizione ~~destinate ai ruoli~~** di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in **aggiunta alle ~~deroga ai~~** vigenti **limiti sulle** facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro **2.193.981 2.676.449** per l'anno 2023 e di euro **4.387.962 4.588.198** annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di **2.293.981 2.776.449** per l'anno 2023 e di euro **4.387.962 4.588.198** annui a decorrere dall'anno 2024.*

### **Emendamento 153.08**

E' necessario espungere le parole dopo "Conseguentemente" fino alla fine, in quanto trattasi di copertura finanziaria già contenuta nell'emendamento approvato 4.1000.

## **ALTRE RIFORMULAZIONI E SEGNALAZIONI**

### **Emendamento 11.038**

*Si rende necessaria la seguente riformulazione del comma 2:*

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale **riassegnazione rifinalizzazione** delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto *in house* dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.

### **Emendamento 0.51.1000.100.**

La proposta modifica il contributo straordinario assegnato alla Regione Calabria aumentandolo da 5 fino a 12 milioni e inserisce, altresì, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

**Nel merito si osserva che** verrebbe meno lo scopo della disposizione relativa all'attribuzione delle risorse e verrebbero ripartiti tra i comuni della Calabria la quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023, 2024 e 2025 genericamente per opere pubbliche, mentre 7 milioni di euro **oggetto del sub emendamento** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 rimarrebbero assegnati alla regione Calabria senza alcuna finalità.

### **Emendamento 68.2**

Viene proposto l'inserimento di un nuovo numero 2-bis) alla lettera c) del comma 7, allo scopo di ricomprendere ivi anche gli interventi afferenti all'accordo di programma per la Bonifica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia – Caffaro".

***Parere contrario nel merito, fermo restando che non ha effetti finanziari ma comporta aggravii procedurali.***

*Al riguardo, si precisa che anche gli interventi oggetto della proposta in commento, benché non espressamente menzionati dal comma 7, possono accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, laddove rientranti nella categoria residuale individuata dalla lettera e) del medesimo comma. Non si ritiene opportuno, conseguentemente, citare una specifica situazione che potrebbe determinare dubbi interpretativi.*

*In ogni caso, si ritiene necessario che la proposta venga corredata da una relazione tecnica che fornisca tutti gli elementi informativi idonei a consentire una compiuta valutazione circa l'esigenza di una specifica previsione riguardante l'intervento menzionato e che rechi, più nel dettaglio, informazioni riguardanti lo stato di progettazione o realizzazione dell'intervento in questione, con l'indicazione dei CUP, ovviamente comprensiva di un cronoprogramma procedurale degli interventi.*

### **Emendamento 78.25**

E' necessario aggiungere il comma seguente, per inserimento della necessaria autorizzazione alla spesa per le assunzioni.

*2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, è autorizzata la spesa di euro 523.000 per l'anno 2023, ed euro 697.000 a decorrere dall'anno 2024.*

### **Emendamento 78.0.14**

Il **comma 2** prevede l'incremento, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2023 dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*Con riferimento all'incremento delle risorse da destinare all'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al **comma 2**, si evidenzia che la proposta, non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi.*

*Giova segnalare che già con l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha stanziato apposite risorse, e più precisamente con il successivo D.P.C.M. 23 dicembre 2021, di attuazione della predetta disposizione - con il quale sono state assegnate complessivamente risorse*

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

pari ad euro 81 milioni, per l'anno 2020, ed euro 153 milioni, a decorrere dall'anno 2021 - è stato perseguito un primo intervento organico di armonizzazione delle misure delle indennità di amministrazione di tutti i Ministeri: intervento che si rischierebbe di vanificare con la predetta proposta normativa. Si rammenta in proposito che al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il suddetto D.P.C.M. del 23 dicembre 2021, sono state assegnate risorse per un importo pari a circa 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, per armonizzare l'indennità di amministrazione.

### **Emendamento 78.020**

Riformulare come segue.

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui ~~al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'~~ all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.
2. Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

**Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 8 milioni di per l'anno 2023."**

### **Emendamento 78.027**

L'emendamento prevede, al comma 1, l'incremento, a decorrere dall'anno 2023, di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, del Fondo risorse decentrate del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si prevede inoltre un incremento di 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 190/2014.

*Al riguardo, si evidenzia che la proposta, non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato sulla base di parametri definiti, è foriera di generare o ampliare disparità di trattamento rispetto ad altri Ministeri, con verosimili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi.*

*Con specifico riferimento all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale si fa presente che l'art. 1, comma 143, della legge 160/2019 e il successivo DPCM attuativo del 23 dicembre 2021 hanno già previsto un incremento di circa 55.000 euro del predetto fondo del Ministero in questione nell'ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti accessori previsto dalla citata disposizione. Si fa presente inoltre che non risultano chiare, da quanto riportato nella relazione tecnica, le motivazioni dell'incremento di quest'ultimo Fondo.*

*Pertanto, in linea con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica sottese alla disciplina sull'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, d.lgs. 75/2017, tenuto anche conto, tra l'altro, di analoghe richieste di incremento dei fondi delle risorse accessorie avanzate da altre Amministrazioni, si ritiene che un intervento di incremento delle risorse dei fondi in discorso debba avvenire, per tutte le Amministrazioni interessate, in un'ottica unitaria, armonizzata e di*

sistema, al fine di realizzare obiettive esigenze di perequazione e di non determinare oneri indotti privi di copertura.

### **Emendamento 96.01**

*Disposizioni a sostegno della salute mentale* - **Non correttamente formulato sul piano tecnico.** Manca, tra l'altro, l'incremento del fabbisogno sanitario. Si trasmette di seguito una riformulazione assentibile. **Risulta in ogni caso necessario acquisire la relazione tecnica e la tabella C.**

1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, **sono apportate le seguenti modifiche:**

- le parole: «**25 milioni di euro per l'anno 2022**» sono sostituite dalle seguenti: «**25 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024**»

– le parole “con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”

- prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona **a decorrere dall'anno 2023, e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024**».

**1-bis La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato X alla presente legge**

**2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.**

*Conseguentemente*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 5 milioni di euro, per il 2023 e 8 milioni di euro **annui** a decorrere dal 2024.

### **Emendamento 107.07**

Si suggerisce, tuttavia l'eliminazione delle parole “*nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo*”, in quanto l'autorizzazione di spesa è già inserita nella formulazione del comma.

### **Emendamento 127.023**

La proposta prevede che il 20 per cento delle somme del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali

e delle agenzie, di cui al comma 607 della Legge 234/2021, sia riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali.

*Al riguardo, si osserva che la disposizione è di difficile applicazione in quanto non sono previste le modalità in base alle quali è effettuato il riparto delle somme fra le autorità di bacino.*

### **Emendamenti 128.018 e 128.038**

**Le norme necessitano un coordinamento in quanto** entrambe le disposizioni destinano risorse, di ammontare diverso ad ISPRA per il completamento della Carta geologica d'Italia (rispettivamente 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; e, mediante istituzione di un fondo ad hoc, per 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

### **Emendamento 134.30**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

***“Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025”***

### **Emendamento 140.018**

Inserisce l'articolo 140-bis che reca *Disposizioni in materia di imposta di soggiorno*. Per rendere attuabile la disposizione occorre inserire, alla fine del comma 1-bis, il seguente periodo:

*“Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con apposito decreto su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze”.*

### **Emendamento 143.01**

Viene prevista l'istituzione del «Fondo Nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti da insularità», con una dotazione pari a 2 mln annui per il triennio 2023/2025 suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi. Il fondo è destinato, quindi, sia a interventi di parte corrente che di investimento.

*Si segnala che la norma risulta di difficile attuazione mancando anche di strumento attuativo. In mancanza delle modifiche da parte dell'amministrazione di settore, difficilmente potrà essere attuata.*

*Art. 143-bis.*

*(Insularità – Istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, **è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni**



2023, 2024 e 2025, suddiviso, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, in due sezioni denominate "Fondo per gli investimenti strategici" e "Fondo per la compensazione degli svantaggi".

2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, le risorse finanziarie stanziata dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

### **Emendamento 144.3**

Vanno stralciati i commi 3 ter e 3-quater, in quanto la formulazione assentibile è contenuta nell'emendamento approvato 137.6.

### **Emendamento 146.042**

Al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria è necessario modificare la copertura dell'onere dell'emendamento in esame riformulando il "Conseguentemente" come di seguito riportato:

***"Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2024"***

### **Emendamento 0.4.1000.138**

L'emendamento sopprime la lettera *ee*) dell'emendamento 4.1000. Si segnala che questo ultimo presenta per errore 2 volte la lettera *ee*). Deve essere considerata espunta la lettera *ee*) che introduce l'articolo 113-bis, che viene replicato nell'emendamento approvato 113.010. Dovrebbe invece essere mantenuta la lettera *ee*) che introduce l'art. 112-bis, non replicato in altri emendamenti approvati.

### **Emendamento 145.031**

La norma non chiarisce le modalità di assegnazione delle risorse ai comuni interessati. Pertanto, al fine di rendere la norma applicabile si propongono integrazioni in rosso:

Art. 145-bis.

1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. **Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 28 febbraio 2023, si provvede al riparto delle somme di cui al periodo precedente.**

2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

### **Emendamento 146.042**

*Si segnala che il testo non corrisponde alla rubrica dell'emendamento;* inoltre, si evidenzia la necessità di modificare il comma 7 come segue.

*(Misure in favore della Regione siciliana ~~e misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi eimateriali nel territorio della città di Palermo~~)*

7. Il contributo di cui al comma ~~6~~ **13**, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

**Emendamento 148.1.** Al comma 1-ter si prevede un decreto interministeriale per la definizioni dei requisiti di accesso ai finanziamenti di cui al fondo di assistenza dei detenuti che prevede anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su materie non di competenza. Nel rinviare anche alle verifiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, si propone la seguente riformulazione del comma 1-ter:

*"1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto ~~con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti~~, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1-bis. "*

### **Emendamento 153.03**

Si fa presente che gli Enti pubblici non economici già rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dal decreto legislativo 165/2001, e pertanto al relativo personale risultano già applicati gli istituti previsti dalle norme citate nella proposta (distacco e comando).

Il Ragioniere Generale dello Stato